REGOLAMENTO (CEE) N. 1220/93 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1993

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1065/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/93 (1);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1065/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio (3), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1065/93 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (²) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 36. (*) GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.